

Assicurazione (tipologia di copertura)

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i
prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP)

Zurich MultInvest PAC

Contratto di assicurazione multiramo (Ramo I
e III)



Data di aggiornamento: 10.02.2026

Il DIP Aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle garanzie finanziarie, alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi e alla loro incidenza sulla performance del prodotto, nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Zurich Investments Life S.p.A. - Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661; sito internet: www.zurich.it; e-mail: customerlife@it.zurich.com; PEC: Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it

Zurich Investments Life S.p.A. Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia - Sede e Direzione: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661 - Iscritta all'Albo Imprese IVASS il 3.1.08 al n. 1.00027 Società appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2 C.F./R.I. Milano 02655990584, P.IVA 08921640150 Imp. aut. con D.M. del 7.11.1953 (G.U. 3.2.1954 n. 27) - e-mail: customerlife@it.zurich.com indirizzo PEC: zurich.investments.life@pec.zurich.it - www.zurich.it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato (bilancio al 31 dicembre 2024), l'ammontare del patrimonio netto è pari a 221 milioni di Euro. Il risultato economico del periodo è invece pari a -143 milioni di Euro. Con riferimento alla situazione di solvibilità, il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari a 179%, come meglio dettagliato all'interno della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria di Zurich Investments Life S.p.A. (SFCR), disponibile sul sito internet di Zurich Investments Life S.p.A., www.zurich.it.

Al contratto si applica la legge Italiana.

Prodotto

Le prestazioni offerte da Zurich MultInvest PAC sono collegate al controvalore delle quote degli OICR che compongono la Linea guidata Multinvest scelta dal Contraente e, eventualmente, al rendimento della Gestione Separata "Zurich Trend" con cui la Linea MultInvest può essere combinata. Il prodotto, attraverso la "Linea MultInvest Active 50 ESG", promuove caratteristiche ambientali e/o sociali. Informazioni relative alle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da tale opzione di investimento sono reperibili nel relativo "Allegato sostenibilità", consultabile su www.zurich.it.

Con riferimento alla componente di premio eventualmente investita nella Gestione Separata (40% o 50% del Capitale Investito a seconda della combinazione eventualmente selezionata dal Contraente), il Contratto prevede una garanzia di restituzione del Capitale Investito in caso di decesso dell'Assicurato e in caso di riscatto solo se esercitato al 10° anno, al 20° anno o successivamente al termine del Piano Pagamento Premi (di seguito, anche semplicemente "Piano"), che ha una durata compresa tra 10 e 30 anni in funzione di quanto stabilito dal Contraente. La garanzia non opera in caso di riscatto esercitato in periodi differenti da quelli predefiniti; inoltre non è previsto alcun meccanismo di consolidamento della misura annuale di aggiornamento.

Per la componente di premio investita nelle Linee MultInvest (50%, 60% o 100% del Capitale Investito in funzione della scelta di investimento fatta dal Contraente in sede di sottoscrizione), Zurich non si impegna a garantire un rendimento minimo dell'investimento finanziario né la restituzione dei Premi Investiti. Pertanto, il Contraente si assume totalmente il rischio che il capitale possa risultare inferiore a quello inizialmente investito.

Il rischio di decesso dell'assicurato è coperto senza limiti territoriali e senza tener conto di eventuali cambiamenti nella professione o nello stato di salute successivi alla data di decorrenza di ciascun premio. L'assicurazione viene assunta senza visita medica.



Quali sono le prestazioni assicurative e le opzioni non riportate nel KID?

A integrazione delle informazioni sulle prestazioni assicurative già fornite nel KID, Zurich MultInvest PAC prevede che per la parte di capitale caso morte corrispondente al controvalore delle quote investite negli OICR che compongono le Linee MultInvest, l'eventuale maggiorazione, comprensiva anche di quella relativa ai premi aggiuntivi, non potrà in ogni caso essere superiore a 50.000 Euro.

Per informazioni di maggior dettaglio in merito alle prestazioni in caso di decesso si rimanda alle Condizioni Contrattuali (cfr., Sezione I – Scopo del Contratto e Prestazioni, Articolo 2, pagg. 10 – 13).

Sul sito internet www.zurich.it, nella sezione "Quotazioni e rendimenti", sono disponibili il Regolamento della Gestione Separata "Zurich Trend", nonché i regolamenti degli OICR e gli Statuti delle Sicav a cui sono collegate le prestazioni del Contratto.

Il Contraente ha la possibilità di riscattare parzialmente o totalmente il prodotto trascorso 1 anno dalla data di decorrenza del contratto e a condizione che l'Assicurato sia ancora in vita. Il riscatto parziale può essere richiesto per importi non inferiori a 1.200 Euro e purché il valore residuo del contratto non sia inferiore a 2.400 Euro e rappresenti al massimo l'80% del valore totale del contratto alla data di riscatto.

Il Contratto prevede anche una **opzione di conversione del riscatto totale in rendita**, in base alla quale, a partire dal quinto anno successivo alla data di decorrenza del Contratto, l'importo di Riscatto totale può essere convertito in rendita, secondo le modalità e le condizioni dettagliate all'interno delle Condizioni Contrattuali (cfr., Sezione III - Obblighi delle parti, Articolo 12, pag. 21).

Nel corso della durata del contratto è possibile effettuare **operazioni di switch**: il contraente può chiedere a Zurich, attraverso apposita richiesta scritta, di effettuare operazioni di trasferimento delle attività attribuite al contratto passando da una Linea MultiInvest a un'altra Linea MultiInvest, oppure modificando la combinazione fra la Linea MultiInvest e la Gestione Separata.

Alla sottoscrizione o nel corso della durata del contratto, il Contraente ha inoltre la possibilità di attivare uno dei servizi opzionali disponibili, quali: (1) **opzione Life Cycle**; (2) **Piano di erogazione di prestazioni periodiche**; (3) **opzione Take Profit**. Per ulteriori informazioni rispetto a quanto già rappresentato nel KID in merito alle opzioni contrattuali (cfr., sezione "Altre informazioni rilevanti") si rimanda alle Condizioni Contrattuali (cfr., Sezione III - Obblighi delle parti, Articolo 13, pagg. 21-24).



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi | Non sono previste prestazioni assicurative diverse dalla prestazione in caso di decesso dell'assicurato.



Ci sono limiti di copertura?

ESCLUSIONI - Sono esclusi dalla garanzia, i casi di decesso derivanti direttamente o indirettamente da: (1) dolo del contraente o del beneficiario; (2) partecipazione attiva dell'assicurato ad atti dolosi, atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare; la copertura si intende esclusa anche se l'assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o guerra civile e il decesso avvenga dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'assicurato si trovasse già nel territorio dell'accadimento; (3) eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti; (4) guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'assicurato non è abilitato ai sensi della normativa vigente (salvo patente scaduta da meno di 6 mesi); (5) pratica di attività sportive pericolose, anche se praticate occasionalmente; (6) incidenti di volo, se l'assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; (7) suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione; (8) uso non terapeutico di sostanze stupefacenti ed intossicazione farmacologica, o stati di alcolismo acuto e cronico; (9) sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero ad altra patologia ad essa collegata; (10) patologie pregresse e diagnosticate in epoca antecedente alla data di decorrenza di ciascun premio nel contratto.

CARENZA - È previsto un periodo di 6 mesi a partire dalla decorrenza del contratto per i premi del Piano e dal versamento di ciascun premio per il premio unico aggiuntivo, durante il quale la copertura non è operativa.

Qualora il decesso dell'assicurato fosse riconducibile ad una delle cause di esclusione sopra elencate o si verificasse nel periodo di carenza, Zurich liquiderà un importo pari alla somma tra: il controvalore delle quote degli OICR che compongono la Linea MultiInvest alla data di notifica del decesso e il capitale corrispondente alla parte di premio eventualmente investita in Gestione Separata, aggiornata fino alla data di notifica del decesso, il tutto maggiorato di un tasso aggiuntivo pari allo 0,10%.



Quanto e come devo pagare?

Premio

I premi unici ricorrenti, la cui frequenza e ammontare sono stabiliti dal Contraente, sono pagati secondo il Piano Pagamento Premi, eventualmente integrabile con premi Aggiuntivi.

I premi possono essere investiti in una delle 3 Linee MultiInvest o in una delle seguenti combinazioni predefinite:

· 60% "Linea MultiInvest Guidata Active 40" – 40% Gestione Separata "Zurich Trend"

· 50% "Linea MultiInvest Guidata Active 80" – 50% Gestione Separata "Zurich Trend"

Il primo premio ricorrente e gli eventuali premi unici aggiuntivi saranno versati ciascuno in un'unica soluzione mediante: (1) bonifico bancario; (2) assegno circolare o bancario munito di clausola di non trasferibilità; (3) carte di debito o carta di credito. Nel caso di contratto sottoscritto presso un Istituto Bancario è previsto l'addebito su proprio c/c intrattenuto con la Banca e contestuale accredito sul c/c di Zurich oppure, transitoriamente, su altro c/c della Banca.

Il versamento dei Premi Ricorrenti diversi dal primo può essere eseguito esclusivamente mediante disposizione di SDD (Sepa Direct Debit) su conto corrente intestato al Contraente a favore di Zurich.

Non è in alcun caso ammesso il pagamento a mezzo denaro contante.

Il prodotto prevede un importo minimo dei premi del Piano pari a 1.200 Euro all'anno e un importo massimo pari a 50.000 Euro. Tali importi possono essere corrisposti attraverso versamenti programmati con periodicità mensile, trimestrale o semestrale.

Con riferimento ai Premi unici aggiuntivi, è previsto un importo minimo pari a 1.000 Euro e un importo massimo pari a 150.000 euro per ogni singolo versamento aggiuntivo e 1.000.000 Euro per la somma di tutti i premi aggiuntivi versati nel corso della durata contrattuale.

Il cumulo massimo di premi versati nel corso del contratto non può superare l'importo di 2.500.000 Euro.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto si rivolge a Clienti con età fino a 65 anni e con esigenze di risparmio con una copertura assicurativa in caso di decesso, che intendano investire gradualmente sui mercati finanziari, per bisogni legati alla vita privata o alla sfera professionale, somme di denaro su un orizzonte temporale lungo, con obiettivo di conservazione o crescita del capitale in funzione dell'opzione di investimento selezionata, e dotati di un livello di conoscenza ed esperienza, tolleranza al rischio, capacità finanziaria di sostenere perdite e livello di preferenze di sostenibilità variabili in funzione dell'opzione di investimento selezionata. Informazioni specifiche sulla tipologia clienti a cui si rivolge il prodotto e ciascuna opzione di investimento sono disponibili KID, nella sezione "Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento".



Quali sono i costi?

In aggiunta a quanto già rappresentato nel KID (cfr., sezione "Quali sono i costi?"), si riporta di seguito il dettaglio dei costi:

Costi applicati al rendimento della Gestione Separata: Zurich trattiene annualmente dal rendimento della Gestione Separata "Zurich Trend" una Spesa di Gestione pari all'1,30% dell'ammontare dei Premi Investiti nella Gestione Separata. La misura annua di aggiornamento attribuita al contratto può anche essere negativa: ciò accade se il rendimento realizzato della Gestione Separata nel periodo di osservazione dovesse risultare inferiore a 1,30%. Ad esempio, ipotizzando un rendimento della Gestione Separata pari a 1,20% da cui viene dedotta la Spesa di Gestione pari a 1,30%, la misura di aggiornamento attribuita sarà pari a -0,10% (1,20% - 1,30%).

Costi associati alle Linee Multinvest: Zurich applica annualmente una Commissione di Gestione a copertura dei costi sostenuti nell'ambito dell'attività di composizione, monitoraggio e ribilanciamento delle Linee Multinvest pari a: (1) 1,90% di ciascun Premio Ricorrente; (2) 1,80% di ciascun Premio Aggiuntivo

Penalità di riscatto: le penalità di riscatto variano in base al tempo trascorso tra la data di decorrenza del contratto, nel caso dei premi ricorrenti, o la data di decorrenza del premio aggiuntivo nel caso di premi aggiuntivi e la data di richiesta di riscatto totale o parziale. La penalità di riscatto si applica sia in caso di riscatto totale sia in caso di riscatto parziale.

Premi ricorrenti		Premi aggiuntivi	
Anni trascorsi dalla decorrenza del contratto	Penalità di riscatto %	Anni trascorsi dalla decorrenza di ciascun premio aggiuntivo	Penalità di riscatto %
Durante il 1° anno	non consentito	Durante il 1° anno	non consentito
2° anno	3,00%	2° anno	2,00%
3° anno	2,50%	3° anno	1,50%
4° anno	2,00%	4° anno	1,00%
5° anno	1,00%	5° anno	0,50%
Dal 6° anno in poi	0,00%	Dal 6° anno in poi	0,00%

Costi per l'opzione contrattuale di erogazione del riscatto totale in rendita: i costi applicati da Zurich per il pagamento della rendita di opzione, i coefficienti applicati e la relativa disciplina saranno quelli in vigore al momento della richiesta di conversione del valore di riscatto totale in rendita.

Costi per l'esercizio delle opzioni: non sono previsti costi per le operazioni di switch e per le altre opzioni contrattuali

Costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 34%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

IVASS O CONSOB

Nel caso in cui il reclamo presentato a Zurich abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it secondo le modalità indicate su www.ivass.it, o alla CONSOB, Via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma, PEC: consob@pec.consob.it, secondo le modalità indicate su www.consob.it.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

Arbitro Assicurativo

Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.

Mediazione

È **obbligatorio** rivolgersi, con il supporto di un avvocato, ad un organismo di mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito ww.giustizia.it (L. 98/2013).

Negoziazione assistita

È **possibile** ricorrere alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato alla Società, secondo le modalità indicate nel D.L. n. 132/2014 (convertito in L. 162/2014).

Altri sistemi

Se previsto nelle condizioni contrattuali assicurative o in caso di successivo accordo compromissorio, le parti **possono** risolvere la controversia, nominando uno o più arbitri.

alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</p> <p>Per controversie sino ad un importo di euro 500.000,00 relative alla violazione di obblighi di condotta e/o informativi nella distribuzione del prodotto d'investimento assicurativo, da parte dell'intermediario iscritto alla lettera D del RUI (Banche), è possibile ricorrere all'Arbitrato per le controversie finanziarie (ACF), secondo le modalità descritte sul sito www.consob.it.</p>
--	--

QUALE REGIME FISCALE SI APPLICA?

Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>Tassazione delle somme corrisposte: le somme corrisposte da Zurich in caso di decesso dell'assicurato sono esenti dall'IRPEF esclusivamente per la quota parte del capitale ascrivibile alla copertura del rischio di premorienza. Le somme corrisposte che esulano invece dalla quota parte del capitale a copertura del rischio di premorienza, nonché le prestazioni corrisposte in caso di vita (come in caso di riscatto) sono soggette alla seguente disciplina fiscale:</p> <ul style="list-style-type: none"> · persona fisica: prestazioni assoggettate ad un'imposta sostitutiva calcolata sulla differenza tra le somme corrisposte da Zurich e i premi pagati dal Contraente (riproporzionati in caso di riscatti parziali) · persona giuridica: le prestazioni erogate da Zurich concorrono a formare il reddito. <p>Le prestazioni corrisposte in caso di decesso dell'assicurato sono esenti dall'imposta sulle successioni.</p> <p>Diritto proprio dei beneficiari designati: i beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti di Zurich. Pertanto, le somme corrisposte a seguito del decesso dell'assicurato non rientrano nell'asse ereditario.</p> <p>Imposta di bollo: le comunicazioni alla clientela sono soggette ad imposta di bollo per la componente unit-linked dei contratti multiramo ai sensi della normativa vigente.</p>
---	---

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	<p><i>Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.zurich.it/in-caso-di-oblio-oncologico.</i></p>
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	<p><i>Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.</i></p>
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	<p><i>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente.</i></p> <p><i>Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</i></p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO